

COMUNE DI POLAVENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

MORTUARIA

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 27 del 20 settembre 2008

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 41 del 22 novembre 2011

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 8 del 21 febbraio 2012

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 32 del 9 luglio 2013

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 35 del 25 novembre 2014

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 16 del 27 aprile 2017

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2020

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 07 del 04 aprile 2024

MODIFICATO con deliberazione di C.C. n. 26 del 25 settembre 2024

Sommario

GLOSSARIO	6
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	10
Art. 1 – Finalità delle norme.....	10
Art. 2 – Servizi	10
Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico	11
CAPO II DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	11
Art. 4 – Deposizione del cadavere nel feretro	11
Art. 5 – Numero di cadaveri nel feretro.....	11
Art. 6 – Collocazione dei cadaveri nel feretro.....	12
Art. 7 – Caratteristiche del feretro.....	12
Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri	12
Art. 9 – Esumazione dei feretri	12
Art. 10 – Redazione processo verbale per esumazione dei feretri.....	13
Art. 11 – Esumazione cadaveri morti per malattia infettiva.....	13
Art. 12 – Reato di vilipendio di cadavere	13
CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI.....	13
Art. 13 – Trasporto di cadavere nell’ambito del Comune o fuori dal Comune.....	13
Art. 14 – Trasporto di cadavere morto a causa di malattia infettiva.....	13
Art. 15 – Cadavere portatore di radioattività	14
Art. 16 – Cortei funebri	14
Art. 17 – Percorso del corteo funebre	14
Art. 18 – Trasporto per cremazione.....	14
Art. 19 – Trasporto all’estero o dall’estero	15
Art. 20 – Trasporto del feretro	15
Art. 21 – Trasporto di salma	15
Art. 22 – Trasporto da altro Comune o dall’estero.....	15
Art. 23 – Percorso del trasporto funebre	16
Art. 24 – Trasporto di cadaveri per insegnamento e indagini scientifiche.....	16
Art. 25 – Trasporto di ossa umane	16
CAPO IV INUMAZIONI.....	16
Art. 26 – Disposizioni generali	16
Art. 27 – Campi per l’inumazione	17
Art. 28 – Cippo.....	17

Art. 29 – Caratteristiche delle fosse	17
Art. 30 – Dimensioni delle fosse	18
Art. 31 – Caratteristiche casse per le inumazioni	18
Art. 32 – Numero di cadaveri per cassa.....	19
Art. 33 – Deposito del feretro nella fossa.....	19
Art. 34 – Fiori e piante ornamentali.....	19
Art. 35 – Materiali ornamentali	19
CAPO V TUMULAZIONI.....	20
Art. 36 – Tumulazione	20
Art. 36-bis Tumulazione in loculi, ossari o columbari già occupati.....	23
Art. 36 ter - Aperture straordinarie di loculi già occupati	24
Art. 36 quater – Occupazione temporanea di loculi o ossari o columbari liberi.....	24
CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	25
Art. 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie.....	25
Art. 38 – Esumazioni ordinarie.....	25
Art. 39 – Oggetti da recuperare.....	25
Art. 40 – Periodo per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	25
Art. 41 – Estumulazioni.....	26
Art. 42 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	26
Art. 43 – Disposizioni per le esumazioni.....	27
CAPO VII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	27
Art. 45 – Urne cimiteriali.....	28
Art. 46 – Numero di cadaveri nelle urne cimiteriali	28
Art. 47 – Materiali e dimensioni delle urne.....	28
Art. 48 – Trasporto delle urne	28
Art. 49 – Deposito, consegna e affidamento delle urne	28
Art. 50 – Dispersione delle ceneri.....	29
Art. 51 – ABROGATO	29
Art. 52 – ABROGATO	30
CAPO VIII.....	30
Art. 53 – I cimiteri	30
Art. 54 – ABROGATO	30
Art. 55 – Responsabile del servizio	30
CAPO IX NORME DI SERVIZIO.....	31
Art. 56 – ABROGATO	31

Art. 57 - ABROGATO	31
Art. 58 – Permesso per sepoltura in cimitero	31
Art. 59 – Criteri di sepoltura	31
Art. 60 – ABROGATO	31
CAPO X POLIZIA DEL CIMITERO	32
Art. 61 – Apertura al pubblico dei cimiteri.....	32
Art. 62 - ABROGATO.....	32
Art. 63 - Pulizia dei cimiteri.....	32
Art. 64 – ABROGATO	32
Art. 65 – Doveri delle famiglie dei defunti.....	32
Art. 66 – Rimozioni ornamenti indecorosi o pericolanti.....	32
Art. 67 – Divieto asportazione materiale	32
Art. 68 – Divieto di recare danni o sfregi alle strutture cimiteriali	32
Art. 69 – Divieto di presenziare ad esumazioni straordinarie	33
Art. 70 – ABROGATO	33
CAPO XI	33
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	33
Art. 71– Depositi di osservazione e obitori	33
CAPO XII CIMITERI.....	33
Art. 72- Cimiteri del Comune di Polaveno	33
CAPO XIII	33
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	33
Art. 73- Disposizioni generali	33
Art. 74 – Piano Cimiteriale.....	34
Art. 75- Disciplina dell'ingresso	34
Art. 76 –ABROGATO	34
Art. 77 – ABROGATO	34
CAPO XIV CONCESSIONI	34
Art. 78 – Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali	35
Art. 79 – Determinazione tariffa di concessione	36
Art.80 – Sepolture private	36
Art. 81 – Diritto d'uso delle sepolture private	36
Art. 82 – Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali.....	37
Art. 83 – Revoca della concessione.....	37
Art. 84 – Effetti della decadenza o della scadenza della concessione	37

Art. 85- Rinuncia alle concessioni.....	38
Art. 86- Tumulazioni con animali d'affezione	38
CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI.....	39
Art. 87 – Assegnazione gratuita di sepoltura.....	39
Art. 88 – Concessioni pregresse.....	39
Art. 89 – Rinvio	39
Art. 90 – Sanzioni.....	39
Art. 91- Entrata in vigore Regolamento	39

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

GLOSSARIO

ADDETTO AL TRASPORTO FUNEBRE: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

ANIMALI DI AFFEZIONE: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

ATTIVITÀ FUNEBRE: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

AUTOFUNEBRE: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

AVENTE DIRITTO ALLA CONCESSIONE: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

BARA O CASSA: cofano destinato a contenere un cadavere;

CADAVERE: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

CASSETTA RESTI OSSEI: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

CASSONE DI AVVOLGIMENTO IN ZINCO: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

CENERI: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

CINERARIO: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

CIMITERO: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

COFANO PER TRASPORTO SALMA: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

COFANO DI ZINCO: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

COLOMBARIO O LOCULO O TUMULO O FORNO: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

CONCESSIONE DI SEPOLTURA CIMITERIALE: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

CONTENITORE DI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

CREMAZIONE: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

CREMATORIO: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

CUSTODE DEL CIMITERO: Ditta esterna incaricata per le manutenzioni ordinarie dei cimiteri comunali

DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE: atto unilateralale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

DEPOSITO MORTUARIO: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

DEPOSITO TEMPORANEO: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

DISPERSIONE: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

ESTUMULAZIONE: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

ESTUMULAZIONE ORDINARIA: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

ESUMAZIONE: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

ESUMAZIONE ORDINARIA: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

ESUMAZIONE STRAORDINARIA: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

FERETRO: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

FOSSA: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

SERVIZI CIMITERIALI: soggetto che eroga i servizi cimiteriali, indipendentemente dalla forma di gestione

GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

IMPRESA FUNEBRE O DI ONORANZE O POMPE FUNEBRI: soggetto esercente l'attività funebre;

INUMAZIONE: sepoltura di feretro in terra;

OBITORIO: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antgieniche;

OPERATORE FUNEBRE O NECROFORO O ADDETTO ALL'ATTIVITÀ FUNEBRE: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

OSSA: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

OSSARIO COMUNE: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

RISCONTRO DIAGNOSTICO: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

SALA DEL COMMIAZO: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

SALMA: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

SOSTANZE BIODEGRADANTI: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

SPAZI PER IL COMMIATO: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

TANATOPRASSI: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

TOMBA FAMILIARE: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

TRASLAZIONE: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

TRASPORTO DI CADAVERE: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

TRASPORTO DI SALMA: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

TUMULAZIONE: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

URNA CINERARIA: contenitore di ceneri.

CAPO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 – Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al Regolamento Regionale n. 4 del 14 Giugno 2022.

Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 – Servizi

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze, situato nel cimitero di Polaveno;
- b) il deposito delle salme;
- c) la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa (indigenti), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) il recupero e il trasporto delle salme accidentate;
- e) la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
- f) l'inumazione dei cadaveri ancora indecomposti, a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie;
- g) la cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa (indigenti), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dal comma 2 del Regolamento Regionale n. 4/2022;

- i) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria;
- j) le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dell'Anagrafe del Comune sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, negli Uffici Comunali sono consultabili le informazioni e i documenti relativi a:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

Art. 4 – Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui art. 8 e segg. del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 5 – Numero di cadaveri nel feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 6 – Collocazione dei cadaveri nel feretro

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 7 – Caratteristiche del feretro

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale gocciolamento di liquidi.

Art. 9 – Esumazione dei feretri

1. Possono essere autorizzate, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 58.
3. Se l'esumazione viene autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10

Settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere “il custode del cimitero” e i parenti del defunto o due testimoni.

Art. 10 – Redazione processo verbale per esumazione dei feretri

Dell’operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso i locali del cimitero e l’altra dovrà essere depositata all’Ufficio di Stato Civile.

Art. 11 – Esumazione cadaveri morti per malattia infettiva

È proibita l’esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12 – Reato di vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dell’art. 410 del Codice Penale.

CAPO III **TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 13 – Trasporto di cadavere nell’ambito del Comune o fuori dal Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o dal Personale autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di quei Comuni.

Art. 14 – Trasporto di cadavere morto a causa di malattia infettiva

1. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica non le vietи nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 15 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 22, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 15 – Cadavere portatore di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 – Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 17 – Percorso del corteo funebre

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. I percorsi dovranno essere comunicati agli Uffici comunali competenti.

Art. 18 – Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 15 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20 – Trasporto del feretro

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, partendo o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21 – Trasporto di salma

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estrazione di salme provenienti o dirette verso Stati aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli art. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 – Trasporto da altro Comune o dall'estero

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale addetto il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 86 del presente regolamento. Le

eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

Art. 23 – Percorso del trasporto funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24 – Trasporto di cadaveri per insegnamento e indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25 – Trasporto di ossa umane

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere trattate come da normativa vigente in materia.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO IV **INUMAZIONI**

Art. 26 – Disposizioni generali

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

1. Il cadavere delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
2. Il cadavere delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi avuto, la residenza.
3. Il cadavere delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285
5. I resti mortali delle persone sopra elencate.

6. I cadaveri o i resti delle persone che abbiano avuto in vita particolari legami, di parentela o di altro genere, con la comunità locale pur non ricadendo nei casi precedenti. In tale caso la richiesta dovrà essere sottoposta al visto di autorizzazione.

Le operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione, pubbliche e private, spettano al Comune o al gestore del cimitero se vi sia stato affidamento. Il relativo onere risultante dal contratto di affidamento del servizio cimiteriale è sempre a carico dei concessionari.

Art. 27 – Campi per l'inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 28 – Cippo

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'aspetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29 – Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. È consentita la posa di monumenti o lapidi in pietra naturale, aventi le caratteristiche di cui all'allegato tecnico n.1
La posa dei monumenti dovrà avvenire esclusivamente durante gli orari di apertura del cimitero e secondo le indicazioni dell'Ufficio di competenza.
3. Per la durata della sepoltura si veda quanto previsto nel CAPO V.

Art. 30 – Dimensioni delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 31 – Caratteristiche casse per le inumazioni

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da alto Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32 – Numero di cadaveri per cassa

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33 – Deposito del feretro nella fossa

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita. come indicato nel precedente art. 32.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34 – Fiori e piante ornamentali

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,80. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune, in qualità di autorità competente, provvederà allo sgombero, al taglio ed anche allo smaltimento con addebito di spesa all'inadempiente. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35 – Materiali ornamentali

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegato Tecnico n. 1, previo pagamento della relativa concessione.
2. Tali manufatti, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza, a seconda della disponibilità degli spazi da parte del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
4. La posa dei materiali ornamentali (facenti parte del monumento) potrà avvenire esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico che verifica la conformità del

progetto al regolamento; l'atto finale viene trasmesso al richiedente e al "custode del cimitero" il quale dovrà essere presente al momento della posa e verificare la conformità.

5. La posa pertanto dovrà avvenire previo appuntamento con la ditta "custode del cimitero" che vigilerà sulla corretta posa in ottemperanza all'atto rilasciato dal comune.
6. Manufatti non autorizzati o non conformi alle caratteristiche tecniche sotto indicate dovranno essere rimossi con spese a totale carico dei richiedenti o degli aventi titolo.

CAPO V TUMULAZIONI

Art. 36 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte, costruite dal comune o da concessionari di aree. La durata della tumulazione varia a seconda della tipologia di sepoltura, come segue:
 - a) Tumulazione di feretri in loculo libero per anni 30, rinnovabile per 10 anni;
 - b) Tumulazione di cassette resti ossei in ossario comunale libero per anni 10 anni, rinnovabile per 10 anni; Gli ossari, potranno accogliere massimo due cassette resti ossei.
 - c) Tumulazione di urne cinerarie in columbario libero per anni 10, rinnovabile per 10 anni, nel Colomboia possono essere poste fino a tre urne cinerarie. Laddove il cimitero è sprovvisto di columbari si procederà all'inserimento dell'urna cineraria in ossario comunale libero per anni 10, rinnovabile per 10 anni. Gli ossari, se non disponibili i columbari potranno essere destinati ad accogliere massimo tre urne cinerarie.

Allo scadere della concessione trentennale del loculo l'Amministrazione Comunale invia ai concessionari o agli eventuali eredi a venti titolo la richiesta di rinnovo decennale della concessione o comunica al rinnovo per mancanza di loculi. Nell'ipotesi in cui i concessionari o gli eredi a venti titolo non provvedessero tempestivamente al rinnovo decennale della concessione (ove possibile), l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'estumulazione delle salme/resti ossei/urne cinerarie ivi contenute e deciderà autonomamente la successiva destinazione.

Eventuali richieste alternative al rinnovo o nell'impossibilità del rinnovo stesso saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del vigente Regolamento e della normativa nazionale e regionale. Tutti i costi legati ad eventuali richieste alternative al rinnovo o nell'impossibilità del rinnovo stesso saranno a totale carico del committente.

2. Per la concessione dei loculi si segue il criterio di partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso, salvo concedere la sepoltura in loculi che si sono liberati a seguito di eventuali estumulazioni. Al fine di mantenere il decoro dei cimiteri e l'uniformità delle sepolture, si potrà variare l'ordine delle tumulazioni, dando priorità ai loculi che si sono liberati a seguito di estumulazioni ordinarie programmate, seguendo il criterio di partire dal loculo più alto scendendo

verso il basso, eventualmente variando l'ordine da sinistra a destra o viceversa, a seconda della localizzazione dei loculi e delle caratteristiche del cimitero.

3. Allo scadere della concessione decennale dell'ossario o del colombario l'Amministrazione Comunale invia ai concessionari o agli eventuali eredi aventi titolo la richiesta di rinnovo decennale della concessione, salvo impossibilità di rinnovo in mancanza di ossari o colombari. Eventuali richieste alternative al rinnovo saranno valutate singolarmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del vigente Regolamento e della normativa nazionale e regionale. Tutti i costi legati ad eventuali richieste alternative al rinnovo saranno a totale carico del committente.
4. Al fine di uniformare le caratteristiche delle lapidi dei loculi, degli ossari e dei colombari, in modo da migliorare l'estetica stessa, è obbligatoria l'autorizzazione alla posa da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa presentazione del progetto della lapide del loculo o ossario o colombario. I manufatti non autorizzati o non conformi alle caratteristiche tecniche sotto indicate dovranno essere rimossi con spese a totale carico dei richiedenti o degli aventi titolo.

LAPIDE LOCULO

- a) le lapidi saranno a carico degli utenti i quali, a loro spese, dovranno provvedere alla fornitura e posa di lapide in marmo di Botticino con bordatura della stessa con una cornice in granito rosa porrino delle dimensioni di cm. 3 di larghezza e cm. 3 di profondità. Sul lato destro inferiore dovrà essere posta una mensola di cm. 8 di profondità e cm. 3 di spessore con lavorazione a toro. La lapide dovrà essere fatta a libro o complanare.
- b) le lapidi potranno recare:
in alto al centro, sulla parte sinistra ovvero sulla parte destra, la/e fotografia/e del/i defunto/i;
in basso sul lato sinistro il portafiori fiore inciso o realizzato in altro materiale in basso sul lato destro, incassato in alto o in basso sulla mensola l'illuminazione votiva. il portafiori, l'illuminazione votiva, la/e fotografia/e ed i caratteri delle scritte saranno scelti dagli interessati e dovranno essere conformi alle specifiche definite dall'ufficio tecnico.
- c) Il portalampada posato dovrà consentire l'installazione della lampada LED mod. E14; nel caso di illuminazione incassata il concessionario in autonomia provvede anche alla posa della luce ed alla successiva sostituzione in caso di malfunzionamento o esaurimento (previa comunicazione al comune dell'intervento); si precisa che il concessionario deve garantire in caso di posa della luce autonomamente un "risultato di illuminazione" identico alla lampadina fornita dal comune.
- d) È possibile la posa di un'immagine sacra o di un'immagine che non leda il decoro del luogo, in basso al centro
- e) non potrà essere posto alcun vaso sopra la mensola inferiore
- f) La posa della lapide potrà avvenire esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico che verifica la conformità del progetto al regolamento; l'atto finale viene

trasmesso al richiedente ed al “custode del cimitero” il quale dovrà essere presente al momento della posa e verificare la conformità.

- g) La posa pertanto dovrà avvenire previo appuntamento con la ditta “custode del cimitero” che vigilerà sulla corretta posa in ottemperanza all’atto rilasciato dal comune.
- h) In caso di assenza delle autorizzazioni e/o difformità della lapide all’atto autorizzativo comunale, la ditta “custode del cimitero”, non consentirà la posa della lapide.

LAPIDE OSSARIO

- a) Le lapidi saranno a carico degli utenti i quali, a loro spese, dovranno provvedere alla fornitura e posa di lapide in marmo di Botticino.
- b) Le lapidi potranno recare:
 - in alto al centro, sulla parte sinistra ovvero sulla parte destra, la/e fotografia/e del/i defunto/i (massimo due per resti ossei – tre per urne cinerarie);
 - in basso sul lato sinistro il portafiori e in basso sul lato destro l’illuminazione votiva.In alternativa, a seconda delle caratteristiche degli ossari e previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico, tali lapidi potranno presentare caratteristiche specifiche.
- c) il portafiori, l’illuminazione votiva, la/e fotografia/e ed i caratteri delle scritte saranno scelti dagli interessati e dovranno essere conformi alle specifiche definite dall’ufficio tecnico. Il portalampada posato dovrà consentire l’installazione della lampada LED mod. E14;
- d) per le caratteristiche della lapide sopra indicata si veda allegato tecnico n.1
- e) La posa della lapide potrà avvenire esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell’ufficio tecnico che verifica la conformità del progetto al regolamento; l’atto finale viene trasmesso al richiedente ed al “custode del cimitero” il quale dovrà essere presente al momento della posa e verificare la conformità.
- f) La posa pertanto dovrà avvenire previo appuntamento con la ditta “custode del cimitero” che vigilerà sulla corretta posa in ottemperanza all’atto rilasciato dal comune.
- g) in caso di assenza delle autorizzazioni e/o difformità della lapide all’atto autorizzativo comunale, la ditta “custode del cimitero”, non consentirà la posa della lapide

LAPIDE COLOMBARIO

- a) le lapidi saranno a carico degli utenti i quali, a loro spese, dovranno provvedere alla fornitura e posa di lapide in marmo di Botticino.
- b) le lapidi potranno recare:
 - in alto al centro, sulla parte sinistra ovvero sulla parte destra, la/e fotografia/e del/i defunto/i
 - in basso sul lato sinistro il portafiori
 - in basso sul lato destro l’illuminazione votiva

- c) il portafiori, l'illuminazione votiva, la/e fotografia/e ed i caratteri delle scritte saranno scelti dagli interessati e dovranno essere conformi alle specifiche definite dall'ufficio tecnico. Il portalampada posato dovrà consentire l'installazione della lampada LED mod. E14;
- d) per le caratteristiche della lapide sopra indicata si veda allegato tecnico n.1
- e) La posa della lapide potrà avvenire esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico che verifica la conformità del progetto al regolamento; l'atto finale viene trasmesso al richiedente ed al "custode del cimitero" il quale dovrà essere presente al momento della posa e verificare la conformità.
- f) La posa pertanto dovrà avvenire previo appuntamento con la ditta "custode del cimitero" che vigilerà sulla corretta posa in ottemperanza all'atto rilasciato dal comune.
- g) In caso di assenza delle autorizzazioni e/o difformità della lapide all'atto autorizzativo comunale, la ditta "custode del cimitero", non consentirà la posa della lapide.

LAPIDE TOMBE DI FAMIGLIA

- a) Le lapidi saranno a carico degli utenti i quali, a loro spese, dovranno provvedere alla fornitura e posa di lapide che potrà essere in marmo di Botticino con bordatura della stessa con una cornice in granito rosa porrino delle dimensioni di cm. 3 di larghezza e cm. 3 di profondità. Sul lato destro inferiore dovrà essere posta una mensola di cm. 8 di profondità e cm. 3 di spessore con lavorazione a toro. La lapide dovrà essere fatta a libro o complanare.
- b) In alternativa, a seconda delle caratteristiche delle tombe di famiglia e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, tali lapidi potranno presentare caratteristiche specifiche.
- c) Il portafiori, l'illuminazione votiva, la/e fotografia/e ed i caratteri delle scritte saranno scelti dagli interessati e dovranno essere conformi alle specifiche definite dall'Ufficio Tecnico. Il portalampada posato dovrà consentire l'installazione della lampada LED mod. E14;
- d) Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 36-bis Tumulazione in loculi, ossari o columbari già occupati

1. Il Sindaco su richiesta scritta da parte degli aventi titolo e dietro pagamento del compenso previsto, può autorizzare, previa verifica della capienza, ad:
 - inserire all'interno di loculo già occupato una cassetta resti ossei oppure un'urna cineraria;
 - inserire all'interno di ossario già occupato una ulteriore cassetta resti ossei oppure fino a un massimo di 2 urne cinerarie (Casistiche: cassetta+cassetta oppure cassetta+due urne);
 - inserire all'interno di columbario già occupato una ulteriore cassetta resti ossei oppure fino a un massimo di 2 urne cinerarie (Casistiche: urna+cassetta oppure urna+due urne);

L'inserimento in loculo, e ossario o columbario già occupato segue la naturale scadenza della concessione originaria. Le tariffe sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale e possono essere adeguate tenendo conto dei costi di mercato.

2. Tutte le operazioni relative all'inserimento in loculo, ossario o columbario già occupato sono a carico esclusivo del committente. La rimozione della lapide, l'apertura del loculo o ossario già occupato, il posizionamento della cassetta resti ossei/urna cineraria, la richiusura del loculo o ossario e il riposizionamento della lapide, ovvero quant'altro si rendesse necessario sarà a totale carico del concessionario e dovrà essere eseguito da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le operazioni summenzionate, le quali dovranno, qualora previsto dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria, provvedere all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.
3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità relativa alle operazioni di rimozione e riposizionamento della lapide, ovvero è sollevato da qualsiasi danno che si potrebbe arrecare alla lapide a seguito delle operazioni summenzionate.

In caso di inserimento in loculo o ossario già occupato, qualora la lapide non possedesse le caratteristiche obbligatorie previste dall'art. 36 ed in base all'Allegato Tecnico parte integrante del presente Regolamento, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione della lapide con una a norma.

Art. 36 ter - Aperture straordinarie di loculi già occupati

1. Nel caso di apertura straordinaria di loculi già occupati a causa della fuoriuscita di liquami, il concessionario del loculo da cui è originata la perdita, si accollerà tutti i costi relativi agli interventi necessari, anche se questi dovessero comportare l'apertura di più loculi.
2. Ogni eventuale apertura straordinaria di loculi o ossari o columbari già occupati verrà valutata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal Sindaco.

Art. 36 quater - Occupazione temporanea di loculi o ossari o columbari liberi

1. Nel caso si verificasse la necessità di occupare temporaneamente un loculo o ossario o columbario in attesa di altra sepoltura, il richiedente si accollerà l'intero costo della manodopera per l'operazione di apertura e chiusura, da versare direttamente alla Tesoreria Comunale a titolo di rimborso, in quanto l'operazione verrà effettuata dalla ditta alla quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali, salvo necessità dell'Ente.

CAPO VI **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento, ovvero alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni straordinarie allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 38 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che verranno prima occupate.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una apposita cassetta per resti ossei.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale incaricato del comune, rimarranno di proprietà del Comune che provvederà al loro smaltimento nel caso fossero privi di valore artistico.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Tecnico per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 915 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 85, 2 comma D.P.R. 285/90).

Art. 40 – Periodo per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione oppure 30 anni dalla tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme collocate in sepolture private a concessione ex-perpetua, si possono eseguire su specifica richiesta degli aventi diritto allo scadere del primo periodo di concessione.

Art. 41 - Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 tenendo conto delle particolarità indicate ai precedenti articoli n. 36 e n. 40.

1. Scaduta la concessione per il rinnovo decennale del loculo si potrà procedere ad estumulazione. L'Amministrazione Comunale provvederà alla collocazione gratuita dei resti ossei nell'ossario comune oppure, in caso di rinvenimento di cadaveri non ancora decomposti, gli stessi verranno inumati gratuitamente per un periodo di cinque anni ed allo scadere del quinto anno verranno esumati e deposti nella fossa/ossario comune.
2. Su richiesta degli aventi diritto e a fronte del pagamento del costo, come definito dal tariffario vigente al momento della richiesta:
 - a) In caso di rinvenimento di resti ossei, sarà possibile ottenere la concessione decennale di un ossario cimiteriale in base alle disponibilità del cimitero, ove riporli. Si rimanda all'art. 36 per i dettagli sulle tumulazioni;
 - b) In caso di rinvenimento di cadaveri non ancora decomposti e a seguito di cremazione degli stessi e di inserimento in urna cineraria, ottenere la concessione decennale di un columbario cimiteriale in uno dei tre cimiteri comunali (laddove presente e se disponibile), ovvero di un ossario cimiteriale in uno dei tre cimiteri comunali se il cimitero è sprovvisto di columbari, ove riporre l'urna. Il collocamento delle cassette resti ossei ovvero urne cinerarie verrà effettuato seguendo la progressione numerica degli ossari/columbari liberi e secondo le modalità previste per i loculi. Si rimanda all'art. 36 per i dettagli sulle tumulazioni;
3. Scaduta la concessione per il rinnovo decennale dell'ossario o del columbario si potrà procedere ad estumulazione. L'Amministrazione Comunale provvederà alla collocazione gratuita dei resti ossei nell'ossario comune oppure alla dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze.

Art. 42 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono precedute da autorizzazione dal Sindaco e/o dal Responsabile del Servizio.
2. In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale incaricato dal comune sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. In caso sia necessario provvedere alla esumazione/estumulazione straordinaria per esigenze di completamento del piano di sistemazione del cimitero o per ragioni di sicurezza, il Sindaco potrà

disporre lo spostamento in altri loculi disponibili in uno dei cimiteri comunali, per il periodo restante della concessione senza nuovo onere per il concessionario, tranne la fornitura della lapide secondo le caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
 - prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - in caso di cadavere portatore di radioattività, salvo che l'ATS dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 43 – Disposizioni per le esumazioni

Le esumazioni andranno effettuate secondo le modalità e tempi previsti dalle normative vigenti in materia

CAPO VII **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Art. 44 – Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o dal funzionario delegato dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 45 – Urne cimiteriali

Le urne cimiteriali devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 46 – Numero di cadaveri nelle urne cimiteriali

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 47 – Materiali e dimensioni delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un columbario appositamente predisposto.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 – Trasporto delle urne

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 15 e 24, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 49 – Deposito, consegna e affidamento delle urne

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in columbari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in situ conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il personale incaricato dal comune uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
3. Le urne cinerarie possono essere affidate ai familiari del defunto nel rispetto dei principi e delle modalità prescritte dalla vigente normativa statale, così come attuata e disciplinata dalle disposizioni regionali. L'affidamento può essere disposto anche per ceneri precedentemente tumulate in uno dei

cimiteri comunali o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. I familiari presentano la richiesta e la dichiarazione di affidamento all'ufficio di stato civile del comune su modulo conforme a quello predisposto dalla normativa regionale. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna è temporaneamente tumulata in uno dei cimiteri comunali.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'urna contenente le ceneri sarà custodita nel luogo di residenza dell'affidatario unitamente alla dichiarazione di affidamento sottoscritta dagli aventi diritto. In caso di trasferimento di residenza, l'affidatario dovrà munirsi di apposita autorizzazione al trasporto da accompagnarsi alla dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, l'urna può essere trasferita in uno dei cimiteri comunali per essere tumulata.

Art. 50 – Dispersione delle ceneri

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile secondo la vigente normativa statale e regionale. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune anche per ceneri già tumulate in uno dei cimiteri comunali alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 4/2022. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegata la dichiarazione su modulo conforme alla normativa regionale nella quale deve essere indicato la persona ed il luogo in cui si procederà alla dispersione. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Qualora il defunto abbia manifestato la volontà alla dispersione senza indicarne il luogo, questo è individuato dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 4, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze del Cimitero Comunale. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che nel Giardino delle rimembranze del Cimitero Comunale e nel Cinerario comune, in natura ovvero in aree private. In quest'ultimo caso, la dispersione deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 51 – ABROGATO

Art. 52 - ABROGATO

CAPO VIII

**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E PERSONALE ADDETTO**

Art. 53 - I cimiteri

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata alla inumazione di parti umane;
 - b) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - c) un'area destinata alla mineralizzazione dei cadaveri;
 - d) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - e) una cappella;
 - f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali (compresi servizi igienici e acqua corrente);
 - g) un ossario
 - h) un columbario
 - i) se previsto un giardino delle rimembranze

Art. 54 - ABROGATO

Art. 55 - Responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

CAPO IX
NORME DI SERVIZIO

Art. 56 – ABROGATO

Art. 57 - ABROGATO

Art. 58 – Permesso per sepoltura in cimitero

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell’Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta apposita autorizzazione.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazione ordinate dall’Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l’osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 59 – Criteri di sepoltura

1. È stretto dovere del personale di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l’ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero imposti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si ha occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comunali, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati delle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni.

Art. 60 – ABROGATO

CAPITOLO X
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 61 - Apertura al pubblico dei cimiteri

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 62 - ABROGATO

Art. 63 - Pulizia dei cimiteri

Il viale centrale, come i laterali, gli spazi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 64 - ABROGATO

Art. 65 - Doveri delle famiglie dei defunti

È compito delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Art. 66 - Rimozioni ornamenti indecorosi o pericolanti

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con la solennità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi dritto.

Art. 67 - Divieto asportazione materiale

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art. 68 - Divieto di recare danni o sfregi alle strutture cimiteriali

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 69 – Divieto di presenziare ad esumazioni straordinarie

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all’Autorità od al personale addetto od assistente per legge all’operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 70 – ABROGATO

CAPO XI **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Art. 71- Depositi di osservazione e obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.

CAPO XII **CIMITERI**

Art. 72- Cimiteri del Comune di Polaveno

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale 14.06.2022 n. 4 nei cimiteri:

- Cimitero di Polaveno;
- Cimitero di San Giovanni;
- Cimitero di Gombio.

CAPO XIII **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 73- Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 74 - Piano Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/2022, ha adottato un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA.
2. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
4. La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 4/2022.

Art. 75- Disciplina dell'ingresso

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco.
2. I cimiteri sono aperti dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
3. I funerali e le ceremonie funebri sono svolti secondo tempi e modalità definiti con la Parrocchia. Gli orari delle ceremonie funebri devono essere sempre comunicati preventivamente all'Ufficio Anagrafe. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.
4. È vietato l'ingresso:
 - alle persone, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
 - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
5. Forme particolari di ceremonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo preventiva autorizzazione.

Art. 76 -ABROGATO

Art. 77 - ABROGATO

CAPO XIV **CONCESSIONI**

Art. 78 – Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

1. L'assegnazione delle concessioni in generale, in tutti i cimiteri, viene effettuata soltanto nel caso di morte (esclusa quindi la prenotazione) in base alla data del decesso. Previa richiesta di disponibilità, sarà consentito inoltre:
 - a) l'assegnazione di un nuovo loculo, a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso, al coniuge già deceduto e tumulato in altro padiglione o in altro cimitero comunale;
 - b) lo spostamento della salma da un cimitero comunale all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile, rispettando il criterio di assegnazione a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso;
 - c) se richiesto dai familiari verrà assegnato un loculo al fine di permettere ai coniugi di essere sepolti uno accanto all'altro, anche se già titolari di concessioni cimiteriali. L'assegnazione sarà comunque fatta a partire sempre dal loculo più alto scendendo verso il basso in base alla data del decesso dell'ultimo coniuge. Il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso. Tutti i costi relativi alle operazioni di rimozione delle lapidi, apertura e chiusura dei loculi, all'estumulazione e ritumulazione, nonché ogni eventuale operazione che si rendesse necessaria al fine di garantire il buon esito delle operazioni saranno totalmente a carico del committente.
 - d) riposizionamento della lapide ovvero è sollevato da qualsiasi danno che si potrebbe arrecare alla lapide a seguito delle operazioni summenzionate.
 - e) le deroghe di cui ai capoversi precedenti si possono concedere a condizione che i richiedenti si impegnino a versare l'ammontare della tassa di concessione rapportata in base agli anni di effettivo utilizzo del nuovo loculo, lasciando inalterato il termine di scadenza fissato dalla precedente concessione. Gli spostamenti di cui sopra saranno eseguiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 ed i loculi lasciati liberi rientrano in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato;
 - f) l'assegnazione delle concessioni di ossari viene effettuata seguendo l'ordine al momento dell'effettivo utilizzo, mentre per i columbari seguendo l'ordine dall'alto verso il basso. È esclusa la prenotazione. Nel caso di assegnazione di ossari a seguito di esumazione effettuata dal Comune, l'ordine di assegnazione seguirà la data di morte più remota;
 - g) eventuali casi particolari saranno oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco in collaborazione con il personale dell'Ufficio di competenza;
 - h) L'assegnazione delle fosse nei campi di inumazione avverrà secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Art. 79 – Determinazione tariffa di concessione

1. La tassa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione di cui al precedente articolo è stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale. La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art.80 – Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 74, l'Amministrazione, previo parere dell'Ufficio Tecnico può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.
2. I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Art. 81– Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.
2. Le sepolture individuali private concesse potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendi e discendi in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendi e discendi in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita

dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

4. La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione. Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

Art. 82 – Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali

1. La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Anagrafe. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 83 – Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova salvo diversi accordi intercorsi tra l'amministrazione ed il concessionario. La nuova lapide dovrà rispondere alle caratteristiche dell'articolo 36. Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 84 – Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il

concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

2. Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 85- Rinuncia alle concessioni

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da dichiarazione su apposito modulo inviata tramite PEC oppure consegnata all'ufficio protocollo. Il Responsabile del Servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prendono atto della rinuncia.
3. I loculi/colombari/ossari retrocessi rientrano nella piena disponibilità del comune. Tutti gli oneri per riattare i loculi/colombari/ossari, prima che questi rientri nel possesso del comune, sono a carico dei concessionari rinuncianti.
4. Non è previsto il rimborso di alcuna somma già versata.

Art. 86- Tumulazioni con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

CAPO XVI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 87 – Assegnazione gratuita di sepoltura

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:
 - a) di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
 - b) di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
 - c) in situazioni di lutto cittadino;

Art. 88 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 89 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R.. n. 22 del 18 novembre 2003, Regolamento Regionale n. 4 del 14 Giugno 2022 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.







Art. 90 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria così come definito dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 91- Entrata in vigore Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi e la pubblicazione ai sensi di legge.

LAPIDE LOCULO - complanare









OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte

FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce

N.B. la Luce può essere nel lato destro nella lampada o incassata nella mensola superiore o inferiore

LAPIDE LOCULO - a libro




OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte

FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce


N.B. la Luce può essere nel lato destro nella lampada o incassata nella mensola superiore o inferiore

LAPIDE OSSARIO





OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte
FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce

LAPIDE COLOMBARIO



OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte
FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce

LAPIDE MONUMENTALE A TERRA



OBBLIGO REALIZZAZIONE: Fotografia - Nome e Cognome - Data di nascita e data di morte

FACOLTATIVA REALIZZAZIONE: Vaso Fiori - Immagine - Luce

N.B.: il basamento potrà essere decorato a proprio piacimento inserendo del verde, luce o vaso fiori